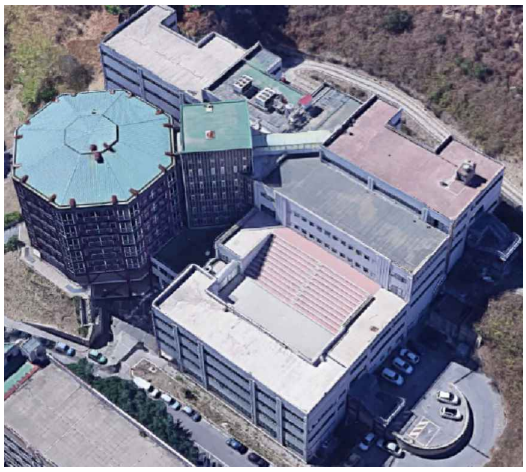
Prot. n. 0105143 del 09/08/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ARREDI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO AUDITORIM 4.0 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTA' ANTICHE E MODERNE-DICAM DEL POLO ANNUNZIATA

PROGETTO ESECUTIVO



DISCIPLINA:

Elaborati Tecnici

ELABORATO:

Capitolato Speciale d'Appalto

TAVOLA: 07

COD. PROGETTO:	NOME FILE:	SCALA:	DATA:

Il RUP

Ing. Laura Anania

REV:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEG.:	CONTR:	APPR:
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ARREDI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO AUDITORIM 4.0 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTA' ANTICHE E MODERNE-DICAM DEL POLO ANNUNZIATA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1- Oggetto dell'appalto

1.1 - L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura e montaggio di arredi per le esigenze delle residenze universitarie ubicate presso il Polo Papardo e presso il Polo Annunziata dell'Università degli Studi di Messina.
Per il dettaglio si rinvia alle planimetrie allegate al presente capitolato.

1.2 Gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche piacevoli, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza.
La forma, le dimensioni principali, la descrizione sommaria degli stessi e le loro caratteristiche sono descritte nell'allegato Computo Metrico.

1.3 - Sono compresi nell'appalto la consegna, il montaggio e la posa in opera degli arredi, le verifiche di funzionalità e i collaudi, l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia per non meno di 24 mesi, decorrente dalla data del collaudo. Sono altresì compresi, in maniera specifica, nell'appalto tutti gli oneri:

- di imballaggio, di trasporto e scarico;
- di montaggio e assemblaggio;
- di pulizia dei locali dai residui del montaggio;
- di trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi;

Art. 2 Ammontare dell'appalto

- L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) FORNITURE			
1) Servizi a base d'asta		351.366,40 €	
A) Totale Forniture (A1+A2)		351.366,40 €	**351.366,40 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Imprevisti IVA inclusa		17.568,32 €	
2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016		7.027,33 €	
3) IVA sulla fornitura all'aliquota al 22%		77.300,61 €	
4)Contributo gara ANAC e pubblicità		100,00 €	
B) Totale Somme a disposizione (B1…B6)		101.896,26 €	**101.896,26 €**
Arrotondamento		37,34 €	
TOTALE IMPORTO (A+B)			**453.300,00 €**

- L'importo contrattuale corrisponde all'importo a base d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto 3.1 –

Il contratto è stipulato a misura.

Art. 4 Sopralluogo

4.1 - Il sopralluogo è obbligatorio. Pertanto i concorrenti devono inoltrare, fino a 15 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della gara, a questa Amministrazione a mezzo PEC **(protocollo@pec.unime.it**) la relativa richiesta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Si precisa che il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dall'operatore economico concorrente. La richiesta di sopralluogo deve specificare l'indirizzo postale, e-mail e PEC, i numeri di telefono e di fax, cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona per più concorrenti. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione, che provvederà alla comunicazione della data del sopralluogo con almeno tre giorni di anticipo. In sede di sopralluogo verranno

consegnati, a chi ne farà richiesta, i file dwg delle planimetrie allegate al presente capitolato. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirare il relativo certificato attestante tale operazione, che dovrà essere prodotto tra i documenti di gara. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione per errate o insufficienti valutazioni svolte dal concorrente, né in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale che svolgerà i sopralluoghi.

Art. 5 Qualità dei materiali e osservanza delle normative tecniche

5.1 - Tutti i materiali costruttivi utilizzati e i beni di serie oggetto della presente fornitura dovranno rispettare le norme di legge e/o regolamentari nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione la vendita e il trasporto. Il bene e il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utente finale.

5.2- Il requisito minimo di ammissibilità dei materiali/prodotti è la conformità alle prescrizioni di cui Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività per gli edifici scolastici);

L'appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri elaborati di progetto, a fornire:

- certificazione relativa alla classe di reazione al fuoco per parti lignee (classe 1), tessuti ed imbottiture (classe 1IM), prodotta mediante documenti da consegnare alla Stazione Appaltante e da idonee marchiature da apporre sul mobilio stesso (su ogni armadio, sedia, poltroncina, tavolo,mobile, ecc.);

- certificati in classe E1 per la bassa emissione di formaldeide;

- dichiarazione del fornitore di installazione di mobili certificati ai sensi della normativa prevenzione incendi per strutture universitarie;

5.3. - Criteri minimi ambientali:

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei CAM del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), laddove applicabili, in particolare nel decreto ministeriale DM 11

gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017

I criteri dovranno essere comprovati secondo le modalità descritte nella sezione "verifica" dell'art. 3.2 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del MATTM disponibile sul sito *http://www.minambiente.it*.

La forma dei prodotti offerti dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Art. 6 Modalità di aggiudicazione

6.1 - I soggetti concorrenti dovranno fornire, in sede di offerta, **a pena di esclusione**, per ogni prodotto offerto, oltre alle certificazioni di cui all'art.5, idonea documentazione tecnica (marca, modello, descrizione, depliant, fotografie ecc.) relativa agli arredi oggetto di fornitura e, facoltativamente, eventuali campionature dei materiali da spedire in plico a parte;

6.2 - La fornitura oggetto del presente Capitolato sarà affidata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

6.3 - L'operatore economico aggiudicatario della fornitura dovrà, entro il termine stabilito e comunicato dalla Stazione Appaltante, presentare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, nella misura prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita a garanzia e per la durata degli impegni contrattuali, ivi comprendendo anche il periodo di garanzia sul corretto funzionamento della fornitura, indicato dal successivo articolo 8 in mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di regolare esecuzione della fornitura.

Qualora la predetta documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la non aggiudicazione della fornitura all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7 Tempi e modalità di effettuazione della fornitura

7.1 - Il Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati: 1) le

aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

7.2 La consegna della fornitura, dovrà essere conclusa complessivamente entro **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione o del RUP.

7.3 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire i termini indicati al precedente comma, a seguito di sopravvenute esigenze senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese anche di natura risarcitoria o ulteriori compensi, indennizzo o rimborso spese.

7.4 - Le operazioni di posa in opera dovranno, indicativamente, procedere secondo quanto sarà disposto dall'Amministrazione. Al termine delle operazioni suddette gli arredi dovranno essere perfettamente funzionanti a regola d'arte, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.

7.5 - L'Azienda aggiudicataria (di seguito indicata, per brevità: Azienda) s'impegna a comunicare alla Amministrazione (di seguito indicata: Amministrazione), prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo di uno o più referenti organizzativi. Tali referenti devono essere muniti dei più ampi poteri per concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e delle misure necessarie a una corretta conduzione dell'appalto e dovranno mantenere un contatto continuo con il RUP o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ove nominato.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali previste nella Parte II del presente Capitolato.

7.6 L'eventuale consegna e installazione frazionata degli arredi, a discrezione della stazione appaltante per ragioni funzionali e gestionali, non costituisce nessun maggiore onere per la stazione appaltante stessa. L'onere della custodia e del guardianaggio delle forniture all'interno dei locali oggetto di fornitura, nonché di tutti i beni in questi presenti, sarà a carico della Ditta Aggiudicataria fino alla data di emissione del certificato di ultimazione.

7.7 L'azienda dovrà eseguire a propria cura e spese tutte le riparazioni, ripristini e sostituzioni per eventuali danni arrecati agli ambienti oggetto di fornitura che potrebbero verificarsi durante le fasi di trasporto, movimentazione e montaggio degli

arredi, ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 8 Garanzia e assistenza post-vendita

8.1 - L'Azienda dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino del corretto funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo.

8.2 - La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera e ogni attività necessaria a garantire il ripristino del funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovessero necessitare. Per tutta la durata del periodo di garanzia, ed alle condizioni richieste, sarà cura dell'Azienda provvedere, senza ritardi, alla riparazione del danno o sostituzione dei componenti difettosi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, rimangono a carico dell'Azienda, per il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dei beni in tutti quei casi in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso il luogo della fornitura.

8.3 - Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati al massimo entro 48 ore lavorative dal ricevimento della chiamata, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative, obbligandosi l'Azienda a sostituire i prodotti difettosi con altri nuovi, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della sostituzione stessa. Nulla dovrà essere addebitato all'Amministrazione per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

Art. 9 Prescrizioni in materia di sicurezza

9.1 - L'Azienda è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di

indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

9.2 - L'accesso ai piani degli edifici oggetto di fornitura dovrà avvenire dagli ingressi a piano terra, evitando interferenze con le eventuali attività lavorative o di studio in atto. I locali oggetto della fornitura, saranno resi preventivamente liberi dal personale operativo, al fine di consentire alla ditta esecutrice di effettuare le forniture in totale sicurezza ed evitare così eventuali interferenze. Ciò nonostante, ai fini informativi sarà la redazione del DUVRI al Responsabile del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione.

PARTE II - ONERI CONTRATTUALI

Art. 10 Quantità

10.1 - Le quantità di arredi da fornire corrispondono a quanto indicato nel computo metrico e nelle analisi dei prezzi allegate. Le quantità ivi specificate potranno subire variazioni in sede di esecuzione, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il quinto dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e dalla vigente normativa.

Art. 11 Importo stimato dell'appalto

11.1 - L'importo stimato della fornitura e posa in opera, posto a base di gara, è pari a **€ 351.366,40.**
(trecentocinquantunomilatrecentosessantasei/40).

Art. 12 Responsabile dell'esecuzione del contratto

12.1 - L'Amministrazione può affidare ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. che dovrà occuparsi dell'esecuzione e della contabilità della fornitura. La nomina del Direttore dell'esecuzione interverrà contestualmente all'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Qualora non venisse nominato il DEC, tali funzioni saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 13 Modalità di esecuzione

13.1 - L'azienda dovrà effettuare la fornitura e posa in opera dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione e quindi l'Azienda non acquisisce il diritto al pagamento del corrispettivo, fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art.14. L'azienda è comunque tenuta alla vigilanza di tutta la merce durante l'assemblaggio degli arredi e comunque fino al momento del collaudo sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 14 Verifica di conformità della fornitura

14.1 - La verifica di conformità definitiva della fornitura, risultante da apposito verbale, avverrà entro 30 giorni dalla data di ultimazione della consegna, montaggio e installazione. Alle operazioni di verifica l'Azienda può farsi rappresentare da propri

incaricati. L'assenza di rappresentanti è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Azienda medesima, tempestivamente, per mezzo di PEC.

14.2 - I beni che risultassero deteriorati durante il trasporto, il montaggio, o durante l'esecuzione di prove, accertamenti, e analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica, sono a carico dell'Azienda, la quale si impegna a reintegrarli a proprie spese. L'Azienda ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell'Amministrazione di notifica del rifiuto ove l'Azienda non abbia presenziato alla verifica. Nel caso d'inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 17

14.3 - La regolare verifica di conformità dei beni non esonera comunque l'Azienda per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento della verifica ma vengano accertate in seguito. Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di

conformità.

Art. 15 Modalità di pagamento

15.1 Pagamenti in acconto - A norma del d. lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e del D.P.R. n.207/2010 per le parti in vigore, ed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, il DEC, ove nominato, redigerà lo Stato di Avanzamento ogni qualvolta le forniture eseguite raggiungeranno un importo pari a **€ 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00)** al netto del ribasso offerto e dell'importo delle rate di acconto già corrisposte. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa, emette il certificato per il pagamento e lo invia alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

15.2 - Il pagamento a saldo della fornitura eseguita, avverrà dopo le verifiche previste dalla normativa vigente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di tutti gli arredi.

15.3 - Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte della Ditta appaltatrice di regolare fattura, nei modi previsti, di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva e assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Azienda dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi e le altre certificazioni di legge relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti.

15.4 - Si procederà ai pagamenti con le cadenze sopraindicate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della permanenza in capo alla Ditta appaltatrice della regolarità contributiva e assicurativa e degli eventuali subappaltatori mediante acquisizione del DURC**.**

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

16.1 - Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda è tenuta a utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di

documentazione della spesa.

Art. 17 Penali

17.1 - In caso di inadempimenti da parte dell'Azienda alle obbligazioni imposte dal presente Capitolato, si applicheranno le seguenti penalità:

a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1% del valore dei beni non forniti, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 7, fino alla concorrenza del 10% del valore di ogni consegna parziale o della complessiva fornitura. Oltre tale importo il contratto si intenderà risolto. Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all'art.7 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

17.2 - Le penali saranno comminate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione, ove nominato. L'Amministrazione è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul pagamento della prima rata ed eventualmente sul pagamento a saldo, o sulla cauzione definitiva.

17.3 - Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità a eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle eventualità di risoluzione indicate nel presente articolo, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'Azienda sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.

Art. 18 Risoluzione di diritto del contratto

18.1 - Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine entro il quale l'Azienda dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 Recesso dal contratto

19.1 - L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni normative statali.

19.2 - In caso di recesso l'Azienda avrà diritto al pagamento delle forniture e delle opere compiute regolarmente effettuati e accettati dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Art. 20 Subappalto

20.1 - L'Azienda è tenuta a indicare già nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.P.R. 50/2016 e s.m.

20.2 - E' vietata la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Art. 21 Obblighi dell'Azienda

21.1 - L'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e, nell'esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

21.2 - L'Azienda è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei luoghi interessati dall'appalto, nonché a produrre o detenere presso il luogo

oggetto di fornitura la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

21.3 - Nell'esecuzione dell'appalto l'Azienda si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per i luoghi interessati dall'appalto. L'Azienda si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei confronti dei soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

21.4 - L'Azienda è responsabile verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei propri rispettivi dipendenti, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

21.5 - La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Amministrazione, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

21.6 - L'Azienda è inoltre responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. A tale scopo l'Azienda si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, in cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila). Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione al momento della firma del contratto. Nella polizza dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Art. 22 Foro competente

22.1 - Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Messina.

Art. 23 Norma di rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.,nonché dalle norme vigenti in materia.